



DELIBERAZIONE N° 168

SEDUTA DEL 11 FEB. 2014

DIPARTIMENTO

OGGETTO DGR N. 25 del 15/01/2013: DISPOSIZIONI VINCOLANTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI IN MATERIA ORGANIZZATIVA - MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI

Relatore ASS. FRANCONI

La Giunta, riunitasi il giorno 11 FEB. 2014 alle ore 15,15 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER	Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI	Componente	X	
5.	Michele OTTATI	Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 0 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

RICHIAMATE

la DGR n. 1049 del 23/06/2010 concernente "Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale";

la DGR n. 239 del 23/02/2011 concernente "Disposizioni vincolanti per le Aziende Sanitarie Regionali in materia organizzativa";

la DGR n. 905 del 20/06/2011 concernente la "DGR n. 239 del 23/02/2011: disposizioni vincolanti alle aziende sanitarie regionali in materia organizzativa - modifica ed integrazione

la DGR n. 1126 del 28/07/2011 concernente "Legge 15 luglio 2011, n. 111. Disposizioni vincolanti alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in materia di contenimento della spesa del personale: integrazione alla DGR n. 905 del 20 giugno 2011";

la DGR n. 1953 del 22/12/2011 concernente "DGR n. 905 del 20/06/2011 e DGR n. 1126 del 28/07/2011: disposizioni vincolanti alle aziende sanitarie regionali in materia organizzativa - differimento termini";

la DCR n. 317 del 24/07/2012 di approvazione del "Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi meglio";

la DGR n. 25 del 15/01/2013 concernente "DGR n. 1953 del 22/12/2011: disposizioni vincolanti alle aziende sanitarie regionali in materia organizzativa - modifica e differimento termini";

RICHIAMATO

l'art. 23 della LR n. 16 del 8/8/2012 in materia di riduzione della spesa sanitaria per prestazioni erogate da strutture private accreditate;

RILEVATO

che l'obiettivo strategico del suddetto Piano è quello di elevare ulteriormente la qualità e l'appropriatezza dei servizi resi alla cittadinanza, in un quadro di riordino, anche strutturale, delle attività del Servizio Sanitario Regionale, aumentando la capacità di fornire risposte corrette e soddisfacenti ai bisogni sanitari e socio - assistenziali della popolazione, in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa, evitando sprechi ed effettuando investimenti coerenti a tali obiettivi;

RILEVATO

che il Piano Regionale sopra citato e l'adozione degli standard di appropriatezza a livello nazionale di riferimento in tema di strutture organizzative del Servizio Sanitario Regionale comporteranno l'adozione di nuovi Piani attuativi, la rimodulazione/rivisitazione degli Atti Aziendali, delle dotazioni organiche e dei fabbisogni del personale, a valenza triennale ed annuale, da parte delle Aziende Sanitarie;

RITENUTO

di dover disporre, per le Aziende Sanitarie del SSR, il divieto di conferire gli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e di coordinamento al personale del comparto del SSR, ivi compresi quelli già individuati dall'Azienda e per i quali non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta Regionale, dei criteri e dei parametri standard per l'individuazione delle posizioni organizzative e di coordinamento, e comunque fino al 31/12/2014;

RITENUTO

per quanto sopra esposto di disporre, per le Aziende Sanitarie del SSR, il divieto di conferire e/o rinnovare al personale dirigenziale gli incarichi di responsabilità di struttura semplice e complessa, in qualsiasi modo denominati

(Dipartimenti, Aree, U.O. Semplice, U.O. Complesse), ivi comprese quelle già autorizzate precedentemente e per le quali non sia stato ancora adottato specifico provvedimento deliberativo di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta Regionale, degli standard di appropriatezza nazionali in tema di strutture organizzative del SSR, e comunque fino al 31/12/2014;

EVIDENZIATO

che, così come stabilito dall'art. 16, commi 3 e 4 della LR n. 28/00 e s.m.i., l'accreditamento non costituisce titolo per erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale in assenza di contratti stipulabili tra Aziende Sanitarie e strutture private nel rispetto e nei limiti delle risorse disponibili definite dalla Giunta Regionale;

RITENUTO

di confermare quanto riportato al punto 4 di cui alla DGR n. 25/2011 che prevede, per le Aziende Sanitarie, il divieto fino al 31/12/2014 di stipulare nuovi contratti con le strutture sanitarie private autorizzate ed accreditate, successivamente all'entrata in vigore della DGR n. 239/2011 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 della LR n. 16/2012;

di confermare quanto riportato al punto 5 di cui alla DGR n. 25/2011 che prevede, fino al 31/12/2014, in applicazione della LR n. 16/2012, il blocco dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate e la non assegnazione, da parte delle Aziende Sanitarie, degli eventuali risparmi di settore di cui all'art. 7 della DGR n. 689/2007;

EVIDENZIATO

che le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute a mettere in atto tutte le misure finalizzate a garantire, in ogni caso, la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed a mantenere gli standards quantitativi/qualitativi raggiunti ed a non adottare alcun atto incidente sull'organizzazione ospedaliera e territoriale che possa prefigurare incoerenze con il Piano Sanitario Regionale di cui alla DCR n. 317 del 24/07/2012.

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dover disporre, per le Aziende Sanitarie del SSR, il divieto di conferire gli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e di coordinamento al personale del comparto del SSR, ivi compresi quelli già individuati dall'Azienda e per i quali non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta Regionale, dei criteri e dei parametri standard per l'individuazione delle posizioni organizzative e di coordinamento, e comunque fino al 31/12/2014;
2. di disporre, per le Aziende Sanitarie del SSR, il divieto di conferire e/o rinnovare al personale dirigenziale gli incarichi di responsabilità di struttura semplice e complessa, in qualsiasi modo denominati (Dipartimenti, Aree, U.O. Semplice, U.O. Complesse), ivi comprese quelle già autorizzate precedentemente e per le quali non sia stato ancora adottato specifico provvedimento deliberativo di conferimento, sino alla fissazione, da parte della Giunta

Regionale, degli standard di appropriatezza nazionali in tema di strutture organizzative del SSR, e comunque fino al 31/12/2014;

3. di precisare che le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute a mettere in atto tutte le misure finalizzate a garantire, in ogni caso, la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed a mantenere gli standards quantitativi/qualitativi raggiunti ed a non adottare alcun atto incidente sull'organizzazione ospedaliera e territoriale che possa prefigurare incoerenze con il di Piano Sanitario Regionale di cui alla DCR n. 317 del 24/07/2012;
4. di confermare quanto riportato al punto 4 di cui alla DGR n. 25/2011 che prevede, per le Aziende Sanitarie, il divieto fino al 31/12/2014 di stipulare nuovi contratti con le strutture sanitarie private autorizzate ed accreditate, successivamente all'entrata in vigore della DGR n. 239/2011 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 della LR n. 16/2012;
5. di confermare quanto riportato al punto 5 di cui alla DGR n. 25/2011 che prevede fino al 31/12/2014, in applicazione della LR n. 16/2012, il blocco dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate e la non assegnazione, da parte delle Aziende Sanitarie, degli eventuali risparmi di settore di cui all'art. 7 della DGR n. 689/2007;
6. di notificare alle Aziende Sanitarie Regionali il presente provvedimento che costituisce direttiva vincolante per i Direttori Generali.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE _____


(dr. Giuseppe Montagano)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 13. 2. 14
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Longo